

IMPOSTE SUL REDDITO

Natura del reddito del settore vitivinicolo

di **Luigi Scappini**

È notizia di questi giorni l'accordo raggiunto tra il **Governo** italiano e **Alibaba** per **promuovere** le eccellenze **agroalimentari** del nostro Paese tra le quali vi rientra a pieno titolo il **vino**, settore, quello vitivinicolo, che molto spesso costruisce le proprie **fortune** proprio sull'**export** da intendersi sia entro i confini comunitari sia extracomunitari.

A questo deve aggiungersi il **regime** di **favore**, al rispetto di determinati requisiti richiesti dal Legislatore fiscale, che viene riconosciuto, da un punto di vista **reddituale**, alla **produzione** e **cessione** di vino.

Ancor prima di richiamare quali siano le regole da rispettare per poter dichiarare un reddito in via forfettaria su base catastale in sostituzione di quello analitico, torna utile **individuare** compiutamente cosa **intenda** il Legislatore per **vino**.

A tal fine si richiama la definizione di vino offerta a livello comunitario dall'**Allegato XI ter** al **Regolamento CE 491/2009** ove si considera come tale il **prodotto** ottenuto dalla **fermentazione alcolica**, totale o parziale, di **uve fresche**, pigiate o no, o da **mosti** di **uve** che abbia le seguenti **caratteristiche**:

- un **titolo alcolometrico minimo** che varia da un minimo di 8,5% vol. (aumentato a 9% vol. per certi Paesi quali l'Italia) a un massimo di 15% vol. salvo alcuni casi per i quali il vino può arrivare a 20% vol. a condizione che i vini non subiscano nella fase della produzione alcun arricchimento e
- un'**acidità totale** espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/L.

In tale contesto minimo e massimo di **caratteristiche organolettiche** basiche, si innestano poi, tutta una serie di **declinazioni merceologiche**, valide sempre a livello comunitario, nonché una classificazione dei vini, di fatto quella di impatto immediato per il consumatore finale, consistente nella differenziazione dei prodotti tra:

- DOP, in Italia declinato in **DOC** e **DOCG**,
- IGP, in Italia **IGT** e
- vini **generici**.

Come anticipato, al rispetto di determinati requisiti, la produzione e la successiva commercializzazione del vino soggiace a un regime di favore consistente nel dichiarare un **reddito catastale** rappresentante la parte del reddito medio ordinario dei terreni, su cui si

esercita la viticoltura, imputabile al **capitale** di **esercizio** e al **lavoro** di **organizzazione** impiegati.

Per esaustività, **in aggiunta** a tale reddito dovrà **dichiararsi**, in caso di esercizio dell'attività su **terreni** di **proprietà**, anche il reddito **dominicale**, l'altra parte del reddito fondiario prodotto dai terreni, iscritti e/o iscrivibili in catasto.

Resta inteso che, in caso, invece, di **conduzione** di terreni, ad esempio, a mezzo di **contratto** di **locazione**, i **canoni corrisposti** al proprietario del/dei fondi, **non** sono **deducibili** ai fini della determinazione del reddito effettivo.

Se tale è il **reddito** dichiarato e dichiarabile da **ditte individuali**, **società semplici** ed **enti non commerciali** (attenzione, si ricorda che tale è, come affermato dalla stessa Agenzia delle entrate, il **trust**) altrettanto **non** può sempre dirsi per le **altre forme** di **esercizio in comune** dell'attività vitivinicola, infatti, in tal caso, il reddito prodotto è di impresa.

Tuttavia, ben noto è come il Legislatore, dapprima abbia introdotto, nel panorama civilistico il concetto di **società agricola** a mezzo dell'**articolo 2, D.Lgs. 99/2004**, senza tuttavia aiutare nella ricerca di una definizione compiuta di società agricola vera e propria, e successivamente con la **Finanziaria per il 2007** (articolo 1, comma 1093, L. 296/2006) ha offerto a determinati soggetti societari, la possibilità di poter **optare** per la **determinazione** del proprio reddito, che è e rimane di impresa, secondo le regole di cui all'**articolo 32**, Tuir.

Restano **sempre escluse** da tale facoltà le **Spa** e le **Sapa** in quanto forme societarie, a parere del Legislatore, troppo evolute per rappresentare una forma da incentivare, a mezzo della possibilità di opzione per dichiarare il reddito catastale, nel contesto agrario generale.

Rimandando a un prossimo intervento l'analisi dei requisiti richiesti per poter dichiarare, nel contesto vitivinicolo, un reddito agrario, in questa sede si vuole evidenziare proprio come, quello agrario, non sempre rappresenta un regime reddituale di favore.

Spesso ci si dimentica che, a fronte di un **reddito virtuale "esiguo"** in rapporto agli effettivi volumi di vendita conseguibili, **tutti** quei **costi** che attengono la produzione, vengono **cristallizzati** e di fatto **restano** in **carico** al nostro **imprenditore** agricolo.

E nel settore **vitivinicolo** questo elemento si **accentua** solo si pensi agli **ingenti investimenti** che un viticoltore, che intende mantenere al suo interno l'intera **filiera** di produzione **dal campo alla tavola**, deve sostenere a solo livello di cantina.

Per approfondire le problematiche relative alla gestione di un'azienda vitivinicola vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

